



The banner features a row of six icons: a globe, a book, a handshake, a money bag with a Euro symbol, a scale of justice, and a bicycle. Below the icons, the text reads 'AIUCD 2021' in large black letters, followed by 'DH per la società: e-guaglianza, partecipazione, diritti e valori nell'era digitale' and '10° congresso annuale PISA 19-22 gennaio'. On the right side, a list of topics is displayed in colored text: 'DIGITAL PUBLIC HUMANITIES' (red), 'OPEN CULTURE' (orange), 'RETI SOCIALI' (yellow), 'TECH ECONOMY' (green), 'E-PARTICIPATION' (blue), and 'TECNOLOGIE ASSISTIVE' (purple). The background includes binary code and a classical building facade.

AIUCD 2021

DH per la società: e-guaglianza, partecipazione, diritti e valori nell'era digitale

10° congresso annuale **PISA** 19-22 gennaio

DIGITAL PUBLIC HUMANITIES
OPEN CULTURE
RETI SOCIALI
TECH ECONOMY
E-PARTICIPATION
TECNOLOGIE ASSISTIVE

Versione PROVVISORIA del contributo presentato al Convegno Annuale

DISCLAIMER

Questa versione dell'abstract non è da considerarsi definitiva e viene pubblicata esclusivamente per facilitare la partecipazione del pubblico al convegno AIUCD 2021

Il Book of Abstract contenente le versioni definitive e dotato di ISBN sarà disponibile liberamente a partire dal 19 gennaio sul sito del convegno sotto licenza creative commons.

Famiglie, minori e cyberbullismo: la rete familiare e sociale alla prova

Caterina Murgo

Università degli Studi di Pisa, Italia, caterina.murgo@unipi.it

PAROLE CHIAVE: famiglia, scuola, cyberbullismo

KEY WORDS: *family, school, cyberbullying*

OBIETTIVI

Il contributo si propone di verificare l'efficacia delle misure d'intervento volte a contrastare il fenomeno del bullismo in generale, con speciale riferimento alla sua versione *cyber* o informatica.

Si vuole, in particolare, procedere all'esame delle migliori sinergie tra famiglia e scuola in grado di prevenire, se possibile, la formazione del contesto ambientale utile allo sviluppo delle condotte dei bulli.

L'elaborato prende avvio dalla normativa interna, che di recente ha assistito all'intervento del legislatore sul tema e che consente d'inquadrare il bullismo come vera e propria piaga sociale; spunti di rilievo sono offerti anche dalle corti, chiamate di frequente a intervenire sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e a ridefinire i confini degli obblighi spettanti ai genitori verso i figli, specialmente se minori d'età, proprio alla luce dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione.

L'obiettivo è anche quello d'indagare le misure mediante le quali l'ordinamento garantisce l'esplicazione della personalità dei minori e disciplina gli strumenti finalizzati alla progressiva autonomia delle persone minori, vietando al contempo che nella sfera privata di tali soggetti si producano intrusioni illegittime, incrementate dalle moderne tecnologie informatiche.

STATO DELL'ARTE

Il bullismo e il cyberbullismo, quali condotte vessatorie e mortificanti *off* e *on line*, si caratterizzano per vicende che coinvolgono non soltanto l'ambiente scolastico, ma in misura primaria il contesto familiare e sociale nel quale i minori vivono e operano: la conferma si trae non soltanto da recenti interventi normativi¹, finalizzati ad arginare il fenomeno e all'adozione di misure di prevenzione, ma anche da importanti provvedimenti della Corte di Cassazione che, decidendo sui fatti sottoposti all'attenzione, hanno operato un'attenta ricostruzione dei comportamenti dei bulli, soffermandosi sulla formazione familiare di provenienza e inquadrando il bullismo come fenomeno sociale che interroga la collettività².

L'area del diritto della famiglia è stata interessata di recente da interventi normativi rilevanti, che hanno consentito di ridefinire la sfera delle relazioni familiari, unificando la posizione dei figli all'interno della famiglia e rendendola autonoma dallo stato giuridico dei genitori.

¹ Bocchini-Montanari, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2018, 340 ss.

² Cass., 10 settembre 2019, n. 22541, massima in *Resp. civ. prev.* 2020, 505 ss.

Al tempo stesso, la riforma della filiazione, intervenuta con la l. n. 219/12, ha configurato in capo agli ascendenti un complesso di obblighi che ruotano intorno ai figli, specie se minori d'età, riformulando quelle obbligazioni in veri e propri diritti dei figli, di cui all'art. 315 *bis* c.c.³.

Dall'esame della legislazione speciale sulla posizione dei minori nell'ordinamento possono evidenziarsi taluni aspetti: per un verso, i soggetti minori d'età sono destinatari di posizioni di diritto, quali il diritto all'ascolto, e appaiono sulla scena giuridica in qualità di titolari di posizioni attivabili in via autonoma.

Tra gli interventi di maggior rilievo può ricordarsi il d. lgs. n. 101/18, che ha consentito l'adeguamento della normativa interna al Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali (GDPR): il provvedimento, introducendo nel Codice della *privacy*, d. lgs. 196/03, l'art. 2 *quinquies*, ha previsto la facoltà per i minori di prestare direttamente il consenso per l'acquisto di beni e servizi della società dell'informazione al compimento del quattordicesimo anno d'età, una soglia che ha trovato spazio anche nell'ambito della normativa sul cyberbullismo, l. n. 71/17⁴.

Ancora, i minori risultano certamente titolari di posizioni meritevoli di tutela: l'interesse del minore, quale clausola generale del sistema giuridico, rappresenta il controlimito necessario nell'adozione di tutte le decisioni che lo riguardano⁵.

D'altra parte, l'ordinamento individua nei soggetti minori d'età una condizione di sostanziale fragilità o di vera e propria debolezza, che li renderebbe bisognosi di protezione e di tutela: è quanto emerge dalle recenti modifiche al codice civile (art. 315 *bis* c.c., sul diritto all'assistenza morale in favore dei figli), ma anche dalla disciplina sulla responsabilità per l'illecito dei figli minori, che chiama gli ascendenti a rispondere per il fatto dannoso della prole in età minore, salva la concorrente responsabilità dei figli in caso di capacità d'intendere e di volere, *ex art.* 2048 c.c.

METODOLOGIA ADOTTATA

Il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni ha spesso lambito la disciplina giuridica della responsabilità civile per il fatto illecito del terzo, sia in occasione di vicende gravissime e irreparabili⁶ sia in situazioni ove le corti giudicanti hanno evidenziato la complessità delle responsabilità educative dei genitori con riguardo alle condotte pregiudizievoli dei figli minori e le criticità legate ai doveri di vigilanza e di controllo da parte delle strutture scolastiche, ove spesso le vicende persecutorie e dannose hanno trovato svolgimento.

Sul versante della responsabilità degli ascendenti per il fatto illecito della prole minore d'età, gli organi giudiziari hanno spesso evidenziato un sostanziale appiattimento delle funzioni genitoriali sul dovere di educare, considerato preminente tra gli obblighi genitoriali e necessario nel prevenire la formazione dei bulli.

A ciò si aggiunga la misura in cui le corti ritengono essenziale, a carico dei genitori, l'esercizio di un dovere di vigilanza sull'assimilazione da parte dei figli delle misure educative e sul corretto inserimento dei figli nel contesto socio-ambientale.

Con riguardo al ruolo delle autorità scolastiche, le stesse sono chiamate a un generale dovere di protezione dell'integrità psico-fisica degli studenti, in particolare se minori, per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla responsabilità della scuola e fino a quando gli allievi non siano presi in carico da altri soggetti responsabili; è quanto evidenziato anche dalla

³ Ambrosini, *Dalla "potestà" alla "responsabilità": la rinnovata valenza dell'impegno genitoriale*, in *Dir. fam. per.* 2015, 687 ss.

⁴ A. Astone, *L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. Società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul Codice per la protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.* 2019, 614 ss.

⁵ Di Landro, *Best interest of the child e tutela dei minori nel dialogo tra legislazione e giurisprudenza*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2020, 460 ss.

⁶ Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, in *Fam. dir.* 2018, 763 ss.

legge sul cyberbullismo, l. n. 71/17, che ha posto in capo alle strutture scolastiche l'attivazione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni.

L'indagine si svolgerà mediante un approfondimento delle funzioni della responsabilità, in quanto effettivamente rispondenti al perseguimento degli interessi tutelati: l'interesse dei genitori a un'adeguata impostazione della relazione con i figli e con i terzi estranei al nucleo familiare; l'interesse della vittima della condotta dei cyberbulli alla prevenzione degli atti dannosi e alla riparazione dei danni; l'interesse delle strutture scolastiche e delle famiglie a una corretta esecuzione dei doveri di protezione verso gli allievi minori d'età.

SOLUZIONI

Quali soluzioni possono formularsi?

Deve ritenersi certamente positivo il tentativo in corso della legislazione speciale di ridefinire l'inquadramento giuridico del minore, scardinando la cristallizzazione della sua posizione operata dal codice civile e qualificando il minore come soggetto effettivo dell'ordinamento.

Nella lotta al bullismo, quale fenomeno che coinvolge profili diversi, da quello familiare a quello risarcitorio, come emerge dai lavori citati nella bibliografia, essenziali sono le misure d'intervento in funzione preventiva e riparatoria: 1) i contributi del contesto familiare e scolastico nella misura in cui siano antecedenti alle condotte prevaricatrici, ma anche successivi, consentendo la riparazione del pregiudizio patito; 2) la conoscenza delle modalità di comunicazione tra giovanissimi, come emerso anche dalle previsioni della normativa sul cyberbullismo (art. 4 l. n. 71/17).

BIBLIOGRAFIA:

[1] Busnelli, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.* 2002, 514 ss.

[2] Cassano, *La responsabilità genitoriale nell'uso dell'odierna tecnologia telematica*, in *Fam. dir.* 2020, 631 ss.

[3] Cassano-Marvasi, *La responsabilità educativa dei genitori per minori cyberbulli*, in *Danno resp.* 2018, 765 ss.

[4] Mantovani, *Commento sub art. 2048 c.c.*, in *Dei fatti illeciti*, a cura di Carnevali, *Commentario al codice civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, 88 ss.

[5] Manzella, *Are States winning the fight? Evidence of the impact of state law on bullying in schools*, in *Economics of education Review* 2018, n. 61, 264 ss.

[6] Messinetti, *Diritti della famiglia e identità della persona*, in *Riv. dir. civ.* 2005, I, 154.

[7] Ricci, *Sulla "funzione sociale" del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.* 2017, 586 ss.

[8] Sonelli, *L'interesse superiore del minore. Ulteriori "tessere" per la ricostruzione di una nozione poliedrica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2018, 1373 ss.

[9] Thiene, *Ragazzi perduti on line: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2018, I, 1618 ss.